



Corte dei Conti
**TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE
CENTRALE DI APPELLO
SEGRETERIA**

CORTE DI APPELLO DI ROMA - UFFICIO UNICO
MOD. 104/ABIS
DEL 17 SET 2012
1744
CRON. N.

AVV. ROBERTO RIGHI
VIA CARDUCCI 4
00100 ROMA (RM)

Oggetto: Notificazioni Atti Giudiziari

Giudizi:
38595 - MERITO - RESPONSABILITA'

Proposto da:

Ai sensi dell'art.133, 134 e 136 del C.P.C., si comunica che in data 07/09/2012 è stata depositata in segreteria la SENTENZA 573/2012 di ACCOGLIMENTO pronunciata dalla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di appello sul giudizio in oggetto.
Si allega copia del dispositivo.

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Francesca Romana De Gorga

Roma, 07/09/2012

MODULARIO
C.C. - 138

SENT 573/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

Dott. Ignazio de MARCO *Presidente relatore*

Dott. Angelo DE MARCO *Presidente aggiunto*

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA *Consigliere*

Dott. Bruno Domenico TRIDICO *Consigliere*

Dott. ssa Daniela ACANFORA *Consigliere*

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 38.595 del registro di segreteria, proposto dal sig. Pietro

MARCHINI -rappresentato e difeso dall'avv. Roberto RIGHI, presso il cui studio è

elettivamente domiciliato in 00187 / ROMA, alla Via G. Carducci, n. 4 - avverso la

sentenza n. 176/2010, depositata in data 05 maggio 2010, della Sezione

Giurisdizionale per la Regione TOSCANA.

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTI gli atti dell'appello;

UDITI, nella pubblica udienza del 30 marzo 2012, con l'assistenza della

segretaria Signora Lucia BIANCO: il Presidente/relatore dott. Ignazio de MARCO;

l'avv. RIGHI, per l'appellante, e il P.M. nella persona del V. P. G. Dott.ssa

Alessandra POMPONIO.

FATTO

Il Sig. Pietro MARCHINI - ex amministratore delegato e direttore generale

J
du

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

10

definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza, ACCOGLIE il gravame del sig. Pietro MARCHINI e dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana nei confronti del medesimo.

Spese compensate.

Roma, Camera di Consiglio del 30 marzo 2012.

IL PRESIDENTE Relatore Estensore

(Ignazio de MARCO)

Ignazio de Marco

Depositata in Segreteria il 07-09-2012

IL DIRIGENTE

Dott. Michele Lorenzelli

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

Michele Lorenzelli

CORTE D'APPELLO DI ROMA - UFFICIO UNICO
MOD. 104/ABIS
DEL 17 SET 2012
CRON. N. 1744

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto al sig. *Avv. ALBA ROBERTO*

domiliato come in atti, consegnandone copia conforme all'originale a mani di persona qualificata per

capace e conveniente che si incarica della consegna in sua propria assenza, Roma *07-09-2012* UFFICIALE GIUDIZIARIO C



REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 1 di 9

REPUBBLICA ITALIANA 573/2012

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Dott. Ignazio de MARCO | Presidente relatore |
| Dott. Angelo DE MARCO | Presidente aggiunto |
| Dott. Fulvio Maria LONGAVITA | Consigliere |
| Dott. Bruno Domenico TRIDICO | Consigliere |
| Dott. ssa Daniela ACANFORA | Consigliere |

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 38.595 del registro di segreteria, proposto dal sig. **Pietro MARCHINI** -rappresentato e difeso dall'avv. **Roberto RIGHI**, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in 00187 / ROMA, alla Via G. Carducci, n. 4 - avverso la sentenza n. 176/2010, depositata in data 05 maggio 2010, della Sezione Giurisdizionale per la Regione TOSCANA.

VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;

VISTI gli atti dell'appello;

UDITI, nella pubblica udienza del 30 marzo 2012, con l'assistenza della segretaria Signora Lucia BIANCO: il Presidente/relatore dott. Ignazio de MARCO; l'avv. RIGHI, per l'appellante, e il P.M. nella persona del V. P. G. Dott.ssa Alessandra POMPONIO.

FATTO

Il Sig. **Pietro MARCHINI** – ex amministratore delegato e direttore generale della soc. *Firenze Fiera S.p.A.* - appella la sentenza che lo ha condannato al risarcimento (in favore degli azionisti pubblici partecipanti alla stessa società, con una quota pari al 90,72%) del danno erariale procurato con *colpa grave* ammontante ad euro 1.519.560,00 (da ripartire tra i soci pubblici in proporzione della propria quota societaria) nonché al

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 2 di 9

pagamento sia degli interessi legali, dal deposito della sentenza fino all'integrale soddisfo, sia delle spese processuali liquidate in euro 801,36 .

Le partite di danno conseguono alla attività del MARCHINI per aver: a) disposto - senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione e al di fuori delle proprie competenze di spesa - l'affidamento alla società *HYDEA srl* di incarichi di progettazione (peraltro, non tutti completati) e direzione dei lavori (ciascuno dei quali eccedente il valore di 200.000,00 euro per il complessivo importo impegnato di euro 3.500.000,00), senza ricorrere alle procedure di gara previste dalla Unione Europea; b) proceduto all'acquisto di un magazzino in Firenze, alla Via Perfetti Ricasoli (in seguito ristrutturato) ad un prezzo notevolmente superiore al valore di mercato e, comunque, non strettamente utile alle necessità della Società *Firenze Fiera* (tanto che parte dell'immobile è stato affittato a terzi e la restante è rimasta inutilizzata per circa venti mesi).

Nell'atto di appello e con la successiva memoria, pervenuta in data 09 marzo 2012 (di aggiornamento giurisprudenziale circa l'esclusione della natura di organismi di diritto pubblico degli enti fieristici), il MARCHINI - assistito dall'avv. RIGHI - ha ampiamente riproposto gli argomenti dedotti in primo grado, come appresso:

1. **Difetto di giurisdizione del giudice contabile, *error in iudicando* per violazione dell'art. 13 del T.U. n. 1214 del 1934 e dell'art.1, co. 4 della legge n. 20 del 1994.**

Sebbene la *Firenze Fiera S.p.A.* sia sorta in base a concessioni da parte degli enti pubblici azionisti della stessa, ciò non vale a conformare l'attività fieristica, congressuale e di promozione economica e sociale svolte dalla Società ad un'attività sostitutiva di quella che dovrebbe essere gestita dagli enti stessi in quanto già prevista e disciplinata dallo statuto sociale per il perseguimento di un profitto. Alla data di deposito della sentenza appellata, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha profondamente modificato il suo precedente indirizzo interpretativo in ordine alla giurisdizione per danni erariali causati a società partecipate a maggioranza da enti pubblici, nel senso che il criterio "oggettivo" di riparto della giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario, incentrato sulla concreta riconducibilità dell'attività svolta alla nozione "*lato sensu*" di funzione pubblica, è stato profondamente rivisto (*cf.* SS.UU. sent. n. 26806/2009) venendosi,

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 3 di 9

piuttosto, a privilegiare un approccio ricostruttivo in cui il discrimine tra le due giurisdizioni nell'ipotesi di società di capitali partecipate da enti pubblici è dato dall'esistenza o meno di un danno diretto alle risorse pubbliche, quale effetto dell'azione od omissione illecita degli organi sociali.

Nella fattispecie il danno è stato arrecato direttamente a una società per azioni a partecipazione pubblica connotata da autonoma personalità giuridica e, non sussistendo alcun rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, l'azione di responsabilità non rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei conti.

2. Insindacabilità delle scelte gestionali eseguite dall'amministratore delegato, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 20/1994 e difetto dell'elemento soggettivo della responsabilità per colpa grave in relazione agli incarichi affidati ad HYDEA s.r.l. e all'acquisto del magazzino sito in Firenze alla via Perfetti Ricasoli, in ordine al quale il Tribunale penale di Firenze lo ha assolto dal reato di truffa perché il fatto non sussiste.

3. Error in iudicando per: insussistenza del danno erariale addebitabile all'amministratore delegato; errore e travisamento dei fatti; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il MARCHINI agì informando sempre il Consiglio d'Amministrazione della società; per quanto riguarda la consulenza affidata alla società HYDEA (sulla Fortezza da Basso-Liceo Macchiavelli) la sentenza appellata asserisce per implicito l'idoneità in sé dell'accordo transattivo del maggio 2006 (cui rimase estraneo il MARCHINI, cessato da tutti gli incarichi nel luglio 2005) ad evitare il prodursi di un danno erariale, avendo il Collegio dichiarato l'inesistenza di un danno riguardo alla transazione relativa alla consulenza sulla Villa Vittoria. Neppure è ravvisabile un danno nell'acquisto del magazzino che, nel corso degli anni, ha conseguito un incremento di valore (*compensatio lucri cum damno*) così risultando un buon investimento patrimoniale.

3. Error in iudicando per l'insussistenza di una condotta gravemente colposa dell'appellante in relazione agli incarichi affidati alla s.r.l. HYDEA.

4. Error in iudicando circa la presunta idoneità del materiale probatorio acquisito dal P.R. ai fini della compiuta istruzione della causa in quanto non si è tenuto conto del ben più ampio materiale probatorio raccolto in sede penale. Vi è, quindi, manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In conclusione, l'appellante chiede la declaratoria della carenza di giurisdizione, la insindacabilità delle

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 4 di 9

scelte discrezionali e l'assoluzione dagli addebiti.

In subordine, nell'ipotesi di conferma della sentenza, viene chiesto l'ampio uso del potere riduttivo dell'addebito ex art 52 del T.U. n. 1314/1934 in ragione dei seguenti fattori: addebito del danno (proporzionalmente) anche ai componenti del CdA che condivisero col MARCHINI l'adozione delle scelte discrezionali; mancanza dell'elemento doloso; tener conto della *compensatio lucri cum damno*; possibilità di definizione agevolata ex art. 1, co. 231 ss. della legge n. 266/2005.

In via istruttoria la difesa reitera la richiesta di ammissione sia di apposita CTU - al fine di accertare il valore effettivo dell'incremento apportato al patrimonio della soc. *Firenze Fiera* - sia di testimoni per essere sentiti sui fatti di causa.

La P. G., con proprie conclusioni pervenute in data 09 marzo 2012, nel riportarsi alla descrizione degli accadimenti esposta nella parte in fatto della sentenza appellata, è dell'avviso che nella specie difetti la giurisdizione della Corte dei conti in materia (in base alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione) trattandosi di danno cagionato a una società per azioni di diritto privato, ancorché partecipata, avente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, rispetto all'ente pubblico partecipante). Di conseguenza, i danni eventualmente ad essa cagionati dalla *mala gestio* degli organi sociali - o comunque da atti illeciti imputabili a tali organi o a dipendenti - non integrano gli estremi del danno erariale poiché si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole del diritto privato, e non su quello del socio pubblico. In particolare, la P.G. rileva che già prima di ottenere la *sub* concessione da parte della Regione Toscana sugli immobili in questione (per l'esercizio di funzioni fieristiche e di promozione turistica) la *Firenze Fiera S.p.A.* statutariamente perseguiva tali attività a fini di lucro e, in seguito alla *sub* concessione, si è pattiziamente accollata le spese di adeguamento dei locali adibiti a quei fini. In via subordinata, qualora questa Sezione Centrale ritenesse la giurisdizione di questa Corte, ritiene che, nel merito, sia sostanzialmente da accogliere parzialmente l'eccezione difensiva - relativa al danno erariale conseguente la seconda transazione (originata dall'attività illegittima dell'amministratore delegato ma realizzata da altri in misura sproporzionata rispetto alla prima transazione): l'addebito su questo specifico danno andrebbe, quindi, rideterminato dal Collegio in via equitativa nei confronti del MARCHINI. Quanto

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 5 di 9

all'acquisto del magazzino, nessuna rilevanza ai fini della *compensatio lucri cum damno* può riconoscersi al fatto che l'attuale valore dell'immobile abbia superato il costo eccessivo pagato all'acquisto in quanto si è trattato di un effetto fortunatamente positivo dell'investimento.

Nella Camera di consiglio del 26.10.2010 questa Sezione centrale d'appello ha preso atto della rinuncia del MARCHINI all'istanza di definizione agevolata del giudizio, prodotta ai sensi dell'art. 1 commi 231 e segg. della legge n. 266/2005.

Alla pubblica udienza odierna, l'avv. RIGHI ha menzionato le sentenze della Cassazione che escludono la giurisdizione della Corte dei conti in materia e precisato che la convenzione riguarda la *sub* concessione di beni pubblici per attività fieristica (di diritto comune) e che la natura della società non configura l'organismo di diritto pubblico; nel merito, ha evidenziato che dalla sentenza penale (irrevocabile, perché passata in giudicato) si desume la mancanza di colpa grave del MARCHINI e concluso per l'accoglimento dell'appello.

Il P.M., evidenziati gli effetti della giurisprudenza della Cassazione in materia (che finirebbe con l'esonerare la responsabilità di questo tipo di società), ha contestato sia la carenza della giurisdizione della Corte sia la colpa grave del convenuto. Nel rappresentare le differenti situazioni giuridiche, secondo i casi da esaminare, e individuati alcuni indici di collegamento della fattispecie - realizzazione di fini pubblici, beni demaniali da utilizzare, vincoli *ex lege* n. 35 del 2000 del programma di stanziamento, oggetto della Società, ecc. - che deporrebbero per la sussistenza della giurisdizione della Corte, ha chiesto la conferma della sentenza appellata.

In tale stato il giudizio è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminare nella fattispecie che ne occupa - avente a oggetto la responsabilità di organi o dipendenti di società a partecipazione pubblica - è l'accertamento del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile.

1.1 La questione, affrontata dalla sentenza di prime cure e risolta nel senso di riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti in materia di società partecipate, è stata riproposta dal MARCHINI in

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 6 di 9

appello con insistiti argomenti di contrario avviso.

Secondo quella difesa, il danno ipotizzato dalla Procura contabile si sostanzierebbe in una diminuzione diretta del patrimonio della *Firenze Fiera S.p.A.* - partecipata al 90,78% da numerosi enti locali della Regione Toscana - e solo di riflesso a questi ultimi, in quanto soci della predetta società. La personalità giuridica e la piena autonomia patrimoniale della società di capitali - rispetto al patrimonio dei singoli soci pubblici - non consentirebbero di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che il comportamento dell'amministratore delegato dott. MARCHINI ha arrecato al patrimonio (privato) della succitata *Firenze Fiera S.p.A.*: con la conseguenza che la competenza in materia di responsabilità degli amministratori, in mancanza di specifiche norme derogatorie, deve ritenersi spettante al giudice ordinario. Richiama, in proposito, l'orientamento della Cassazione (sentenza n. 26806/2009 e ordinanza n. 519 del 2010) secondo cui, nel caso di danno prodotto dagli amministratori direttamente al patrimonio della società partecipata dall'ente pubblico, è da escludere la giurisdizione del magistrato contabile.

1.2 - Al riguardo, anche la Procura Generale, con proprie conclusioni scritte, ha sostenuto che - in base alla più recente giurisprudenza della predetta Cassazione - l'orientamento in tema di riparto è mutato, nel senso di riconoscere la giurisdizione *ordinaria*.

2. Osserva il Collegio che già con le ordinanze n. 14957 del 7.7.2011 e n. 14655 del 5.7. 2011 - nonostante talune pronunce di segno diverso (sent. n. 10062 e n. 10063 entrambe del 9.5.2011) giustificate dalla specificità delle singole fattispecie - la Suprema Corte aveva affermato la giurisdizione *ordinaria* in base alla struttura dell'ente danneggiato ("*avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società*") senza considerare la partecipazione (totalitaria o maggioritaria) dell'ente stesso e indipendentemente dalla circostanza che la società partecipata svolgesse, o non, un pubblico servizio di diretta pertinenza dell'ente pubblico (territoriale).

Con la sentenza n. 20940/11 depositata il 12 ottobre 2011 le SS.UU. civili della Cassazione, richiamati gli approfondimenti effettuati con le precedenti pronunce n. 26806 del 2009, n. 16286 del 2010, n. 8429 del 2010 e n. 519 del 2011 (oltre che con le succitate ordinanze nn. 15957 e 14655) - tutte concludenti per la giurisdizione del *giudice contabile soltanto* nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di società i cui

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 7 di 9

comportamenti avessero compromesso la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche e implicante l'impiego di risorse pubbliche - hanno ribadito che "non compete al giudice contabile di pronunciarsi su un danno inferto al patrimonio di una società per azioni che resta un soggetto di diritto privato pur quando sia partecipata da un ente pubblico".

Altrettanto chiara è l'ordinanza n. 20941, depositata anch'essa il 12 ottobre 2011, che non ha ravvisato i presupposti per riconoscere la giurisdizione della Corte dei conti *"trattandosi di una controversia per risarcimento del danno subito da una società per azioni, partecipata da un ente pubblico ma operante in regime di diritto privato, in conseguenza di atti di mala gestio imputati al suo amministratore"*.

Dello stesso tono, infine, la sentenza delle stesse SS.UU n. 1419 depositata il 1° febbraio 2012, che fa riferimento alla *"più recente e assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale aderisce (...)"*.

2.1 Abbandonato il criterio eminentemente *soggettivo* - che identificava l'elemento fondante della giurisdizione contabile nella condizione giuridica *pubblica* dell'agente - a favore di un approccio *"oggettivo"* (che identifica l'ambito della responsabilità amministrativa con riferimento alla natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate) prevale, tenuto conto dell'evolversi della giurisprudenza della Cassazione in *subiecta materia*, il principio che *quando l'amministrazione, per l'espletamento di propri compiti istituzionali, si avvale di società di diritto privato da essa partecipate, l'esistenza di un rapporto di servizio può essere configurata in capo alla società ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa, essendo questa dotata di autonoma personalità giuridica.*

Del pari, sempre per effetto della distinta personalità della società e della sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai propri soci (e, quindi, all'ente pubblico partecipante), i danni eventualmente a essa cagionati dalla *mala gestio* degli organi sociali - o, comunque, da atti illeciti imputabili a tali organi o a dipendenti - non integrano gli estremi del *danno erariale* poiché si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società (soggetta alle regole del diritto privato) e non del socio pubblico.

La circostanza che l'ente pubblico partecipante possa, tuttavia, risentire del danno inferto al patrimonio della società partecipata - quando esso sia tale da incidere sul valore o sulla redditività della partecipazione -

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 8 di 9

può, eventualmente, legittimare l'azione di responsabilità nei confronti di chi, essendo incaricato di gestire la partecipazione, non abbia esercitato i poteri e i diritti sociali spettanti al socio pubblico, al fine d'indirizzare correttamente l'azione degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti perpetrati da questi ultimi, ma non consente di ignorare la distinzione tra patrimonio della società e patrimonio dell'ente partecipante né, quindi, di investire la Corte dei conti con un'azione di responsabilità per danno erariale quando il danno dedotto si riferisce al patrimonio sociale e non direttamente del socio pubblico.

2.2 - Nel caso di specie non sembrano, pertanto, ravvisabili i presupposti per affermare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di controversia per il risarcimento del danno subito da una società per azioni - che, ancorché partecipata da un ente pubblico, opera in regime di diritto privato - in conseguenza di atti di *mala gestio* imputati al suo amministratore.

3 - L'attuale orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione induce questo Collegio ad accogliere l'appello - in conformità alle conclusioni della P.G. - circa la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di società per azioni totalmente o in maggioranza partecipate dalla P.A. nelle sue molteplici espressioni.

4 - Le spese possono essere compensate atteso che l'appello è stato esaminato e deciso sotto il pregiudiziale profilo della giurisdizione senza entrare nel merito.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello

definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza, **ACCOGLIE** il gravame del sig. Pietro MARCHINI e dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in ordine all'azione di responsabilità promossa dalla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la regione Toscana nei confronti del medesimo.

Spese compensate.

Roma, Camera di Consiglio del 30 marzo 2012.

IL PRESIDENTE Relatore Estensore

F.to Ignazio de MARCO

REPUBBLICA ITALIANA

Pagina 9 di 9

Depositata in Segreteria il 07/09/2012

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

F.to Dott.ssa Anna Maria Guidi